



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta del 25 novembre 2015 n. 113

**OGGETTO: COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **25** del mese di **novembre** alle ore **17:59** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

d'OTTAVIO Vincenzo

Pres. Ass.

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

1 - CASTIGLIONE Leo

2 - CIERI Tommaso

3 - COCCIOLA Ilario

4 - COLETTI Tommaso

5 - BERNARDI Gilberto

6 - RICCI Carlo Emanuele M.

7 - DI MARTINO Remo

8 - FRATINO Nicola

Pres. Ass.

X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X

09 - FORTI Marcello

10 - MARINO Patrizio

11 - MUSA Franco

12 - NAPOLEONE Giulio

13 - SCARLATTO Alessandro

14 - SCIMO' Francesco -

15 - SECCIA Alessandro

16 - UCCELLI Marco Luigi

Pres. Ass.

X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **14** e assenti n. **3** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio, Avv. Ilario Cocciola, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona sull'argomento il sindaco d'Ottavio, come da resoconto allegato.

Intervengono, come da resoconto, i consiglieri Musa, Castiglione, Ricci e Coletti.

A questo punto il Presidente mette in votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la versione attuale del comma 3-bis dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, originariamente introdotto dal D. L. n. 201 del 06/12/2011, testualmente recita: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 15/03/2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7/4/2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dal Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione"*;

PRECISATO che la ratio delle sopra riportate disposizioni risiede nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica finalizzata a realizzare un accorpamento della domanda di lavori, servizi e forniture dei Comuni attraverso forme di aggregazione, con lo scopo di aumentare i volumi messi a gara e creare una situazione di specializzazione delle procedure;

EVIDENZIATO che l'entrata in vigore del nuovo sistema di centralizzazione degli acquisti, inizialmente prevista dal 1 gennaio 2015 per l'acquisizione di beni e servizi e dal 1 luglio 2015 per l'acquisizione di lavori (art. 23-ter D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114), poi spostata al 01/09/2015, sia per i lavori che per le forniture, dall'art. 8, comma 3-ter della L. 27/02/2015 n. 11, da ultimo è stata ulteriormente spostata al 1 novembre 2015 dall'art. 1, comma 169 del D.L. 13/07/2015 n. 90, convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114;

CONSIDERATO, pertanto, necessario ed opportuno provvedere in merito agli obblighi sopra ricordati, facendo ricorso a centrale di committenza, come previsto dal comma 1 del più volte menzionato articolo 33, mediante convenzione con altro Ente;

DATO ATTO, infatti, che:

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 costituisca un'espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; Sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013).

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 del predetto articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni di Lanciano ed Ortona hanno valutato la possibilità di addivenire alla stipulazione di una convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, finalizzata alla costituzione di una Centrale Unica di Committenza, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in ottemperanza al disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, ritenendo la soluzione convenzionale lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi;

RICORDATO che gli stessi hanno assegnato ai segretari e funzionari dei rispettivi Comuni il compito di curare il procedimento amministrativo finalizzato a sottoporre ai Consigli comunali il provvedimento da approvare;

VISTO lo schema di convenzione secondo il testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente atto e ritenuto di approvarlo, al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;

VISTO l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

VISTO lo Statuto Comunale,

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Demografici e del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, n. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente;

Con voti favorevoli 8, 1 contrario (Castiglione), 5 astenuti (Marino, Cieri, Ricci, Musa e Forti), resi per alzata di mano

DELIBERA

1) **DI SVOLGERE** in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Lanciano e Ortona, ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, nonché per affidamenti sino all'importo di € 40.000,00 e con le esclusioni individuate da specifici provvedimenti dell'ANAC, costituendo presso il Comune di Lanciano, quale capofila, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

2) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come predisposto nella parte narrativa della presente deliberazione, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ed in corso di analogo adozione a cura del consiglio comunale di Lanciano;

3) **DI STABILIRE** che la convenzione, dopo che sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità della stessa, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarsi adottando tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione a decorrere dal mese di novembre 2015, costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000;

4) **DI DARE ATTO** che il nostro Comune, con l'adozione della convenzione in oggetto, designa capofila il Comune di Lanciano e delega lo stesso a svolgere le funzioni proprie della centrale unica di committenza (CUC);

5) **DI STABILIRE** che la CUC istituita mediante la presente convenzione presenti annualmente un rendiconto delle proprie attività evidenziando in particolare i tempi di svolgimento delle procedure a lei assegnate e i risparmi realizzati, oltre a quanto necessario per accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune variazioni organizzative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di gara e degli affidamenti;

6) **DI STABILIRE** che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta comunale, per quanto di propria competenza in base all'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, ed i Dirigenti adotteranno i necessari atti di organizzazione (anche di natura regolamentare) per l'attivazione della Centrale unica di committenza;

Esce definitivamente dall'aula il consigliere Castiglione.

Successivamente,
stante l'urgenza di provvedere in merito,
con la seguente separata votazione, resa per alzata di mano: favorevoli 10, astenuti 3 (Cieri, Musa. Marino)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.